

**ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONNESSIONI, NEL
CASO DI RICHIESTE DI CONNESSIONE PRESENTATE FINO AL
31 DICEMBRE 2010**

Articolo 1

Disposizioni introduttive e ambito di applicazione

- 1.1 I gestori di rete, entro il 15 ottobre 2010, danno evidenza pubblica delle aree critiche e delle linee critiche, previa comunicazione all'Autorità dell'elenco di tali aree e linee, oltre che delle motivazioni da cui emerge la criticità, sulla base di requisiti coerenti con i principi definiti dall'articolo 4 del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10.
- 1.2 Ai fini dell'applicazione dei successivi articoli, si considera la data di invio della comunicazione, recante la richiesta di connessione, come definita dal Testo Integrato delle Connessioni Attive.
- 1.3 I successivi articoli si applicano per tutte le richieste di connessione inviate ai gestori di rete entro il 31 dicembre 2010, ivi incluse quelle presentate ai sensi della deliberazione n. 281/05, e relative a impianti di produzione per cui non è ancora stata completata la connessione.

Articolo 2

Disposizioni relative alla comunicazione di avvio del procedimento autorizzativo unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 o del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione

- 2.1 Nel caso di richieste di connessione inviate al gestore di rete entro il 7 agosto 2010:
 - a) qualora, alla data del 30 settembre 2010, il richiedente abbia già accettato il preventivo ma non abbia ancora presentato la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ovvero la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, il medesimo richiedente è tenuto a presentare tale richiesta di avvio, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, entro le medesime tempistiche previste dall'articolo 9, comma 9.3 o 9.5, o dall'articolo 21, comma 21.3 o 21.5, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10. Le predette tempistiche decorrono dall'1 ottobre 2010;
 - b) qualora, alla data del 30 settembre 2010, il richiedente non abbia ancora accettato il preventivo, è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ovvero la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, entro le medesime tempistiche previste dall'articolo 9, comma 9.3 o 9.5, o dall'articolo 21, comma 21.3 o 21.5, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10. Le predette tempistiche decorrono dalla data di accettazione del preventivo.

- 2.2 Nel caso di richieste di connessione inviate al gestore di rete in data successiva al 7 agosto 2010 è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ovvero la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, entro le medesime tempistiche previste dall'articolo 9, comma 9.3 o 9.5, o dall'articolo 21, comma 21.3 o 21.5 del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10. Tali tempistiche decorrono dalla data di accettazione del preventivo.
- 2.3 Entro le tempistiche di cui ai commi 2.1 e 2.2, il richiedente è anche tenuto ad inviare al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade.
- 2.4 Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo, ivi previsto, entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo.

Articolo 3

Disposizioni relative alla comunicazione di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione

- 3.1 Nel caso in cui il richiedente non abbia inoltrato al gestore di rete la comunicazione di cui all'articolo 31, commi 31.1 o 31.2, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, il medesimo gestore, prima di rendere esecutiva la decadenza del preventivo, è tenuto a darne comunicazione al richiedente secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, invia al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
- l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, come evidenziato da comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
 - il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.
- Il contenuto della dichiarazione non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui il richiedente era tenuto ad inviare la comunicazione di cui ai predetti commi 31.1 o 31.2. Qualora tale

dichiarazione non sia presentata nei termini e nei tempi sopra richiamati, il preventivo decade.

I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi del presente comma.

3.2 L'articolo 31 del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10, si applica a decorrere dall'1 ottobre 2010. In particolare, da tale data, le comunicazioni da inviare ai gestori di rete devono essere effettuate tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
- il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi del presente comma.

Articolo 4

Disposizioni relative ai casi in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

4.1 Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9.14, e all'articolo 21, comma 21.14, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10, si applicano dall'1 novembre 2010. In particolare, da tale data, nei casi in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, decade anche il preventivo accettato per la connessione.

Articolo 5

Garanzia per le connessioni in aree critiche o su linee critiche

5.1 Nel caso di richieste di connessione inviate al gestore di rete entro il 7 agosto 2010, qualora il richiedente sia diverso da un cliente finale domestico e qualora l'impianto di produzione debba essere connesso in aree critiche o su linee critiche, si applicano gli articoli 32 e 33 del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10. A tal fine:

- a) il gestore di rete, a seguito della pubblicazione delle aree critiche e delle linee critiche ai sensi del comma 1.1, ne dà comunicazione al richiedente eventualmente nel preventivo qualora non ancora inviato;
- b) in luogo della data di accettazione del preventivo, per l'applicazione delle disposizioni ove la medesima è richiamata, si considera la data di invio della prima comunicazione ai sensi dell'articolo 31, commi 31.1 e 31.2, del Testo Integrato delle Connessioni Attive successiva al 15 novembre 2010, purché non successiva al 7 agosto 2011. In caso contrario, in luogo della data di

accettazione del preventivo si considera il 7 agosto 2011 ovvero la data di accettazione del preventivo qualora successiva al 7 agosto 2011;

- c) la condizione di area critica o di linea critica deve essere verificata con riferimento al 30-esimo (trentesimo) giorno antecedente la data di cui alla lettera b) ai fini della prima garanzia e ogni 12 (dodici) mesi dalla data di cui alla lettera b) ai fini delle successive garanzie che eventualmente devono essere presentate ai sensi dell'articolo 32, commi 32.2 e 32.3, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10;
- d) le garanzie di cui al presente articolo sono aggiuntive rispetto al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione, ivi incluse le garanzie eventualmente associate ai medesimi corrispettivi;
- e) in caso di mancata presentazione della garanzia entro i termini sopra riportati, si applica l'articolo 33, commi 33.5 e 33.6, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10.

5.2 Nel caso di richieste di connessione inviate al gestore di rete in data successiva al 7 agosto 2010 e prima della data di pubblicazione, da parte del gestore di rete, delle aree critiche e delle linee critiche ai sensi del comma 1.1, qualora il richiedente sia diverso da un cliente finale domestico e qualora l'impianto di produzione debba essere connesso in aree critiche o su linee critiche, si applicano gli articoli 32 e 33 del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10. A tal fine:

- a) il gestore di rete, a seguito della pubblicazione delle aree critiche e delle linee critiche ai sensi del comma 1.1, ne dà comunicazione al richiedente eventualmente nel preventivo qualora non ancora inviato;
- b) nei casi in cui la comunicazione di cui alla lettera a) è inserita nel preventivo, la garanzia deve essere presentata all'atto dell'accettazione del preventivo. In questi casi, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33 del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10, si considera la data di accettazione del preventivo ove richiamata;
- c) nei casi in cui la comunicazione di cui alla lettera a) non è inserita nel preventivo, la garanzia deve essere presentata entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a). In questi casi, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33 del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10, in luogo della data di accettazione del preventivo, ove richiamata, si considera il 45-esimo (quarantacinquesimo) giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a);
- d) la condizione di area critica o di linea critica deve essere verificata alla data della pubblicazione delle aree critiche e delle linee critiche ai sensi del comma 1.1 ai fini della prima garanzia e ogni 12 (dodici) mesi dalla data di cui alle lettere b) o c) ai fini delle successive garanzie che eventualmente devono essere presentate ai sensi dell'articolo 32, commi 32.2 e 32.3, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10;
- e) le garanzie di cui al presente articolo sono aggiuntive rispetto al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della

- connessione, ivi incluse le garanzie eventualmente associate ai medesimi corrispettivi;
- f) in caso di mancata presentazione della garanzia entro i termini sopra riportati, si applica l'articolo 33, commi 33.5 e 33.6, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10.
- 5.3 Nel caso di richieste di connessione inviate al gestore di rete a partire dalla data di pubblicazione, da parte del gestore di rete, delle aree critiche e delle linee critiche ai sensi del comma 1.1, qualora il richiedente sia diverso da un cliente finale domestico e qualora l'impianto di produzione debba essere connesso in aree critiche o su linee critiche, si applicano gli articoli 32 e 33 del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10.
- 5.4 Le garanzie di cui al presente articolo non devono essere presentate qualora, alla data prevista per la presentazione delle medesime, i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sono già stati ultimati, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trasmessa dal richiedente al gestore di rete secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 10, comma 10.6, o all'articolo 23, comma 23.3, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Le condizioni procedurali riportate nel Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10, con particolare riferimento alle disposizioni relative al GAUDÌ, si applicano a tutte le richieste di connessione, ivi incluse quelle presentate fino al 31 dicembre 2010, con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2011.